



NOTAIO
DOMENICO GRASSO

Via Ippolito Caffi 3,
32100 Belluno (BL)
Tel. 0437 950868

studio@notaiodomenicograsso.it

Repertorio n.39.160

Raccolta n.13.096

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Nell'anno duemilaventuno oggi il giorno ventidue del mese di maggio
(22 maggio 2021)

in Belluno, Viale Europa numero 12, ove richiesto

alle ore 13 (tredici) e minuti 50 n8cinquanta)

a richiesta della Signora **GINA BORTOT**

nata a Puos D'Alpago (Belluno) il giorno 5 (cinque) giugno 1958
(millenovecentocinquantotto), domiciliata ove appresso, codice fiscale: BRT GNI
58H45 H092M,

nella qualità di Presidente pro-tempore

dell'"**ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE - ODV**",

con sede in Belluno, Viale Europa numero 12, codice fiscale: 80003640259;

iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al numero BL00471.

Io sottoscritto Dottor DOMENICO GRASSO, Notaio residente in Belluno, iscritto nel
Ruolo dei Notai presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno

mi sono trovato in detto giorno ed ora in questo luogo per assistere, redigendone
verbale, all'assemblea deliberante in sede straordinaria dei soci dell'associazione
richiedente, qui regolarmente convocata in seconda convocazione, con lettera inviata
ai segretari, ai delegati, ai consiglieri provinciali e regionali, ai coordinatori di zona, ai
revisori provinciali dei conti, ai collaboratori e ai probiviri dell'"ASSOCIAZIONE
BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE - ONLUS", per discutere e deliberare sul
seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- lettura e approvazione delle variazioni da apportare allo Statuto Associativo Abvs a
seguito richiesta adeguamento da parte dell'Ufficio Regionale del Volontariato
pervenuta in data 10 maggio 2021

IDENTITÀ PERSONALE E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ivi ho avuto la presenza della Signora GINA BORTOT come sopra generalizzata,
cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, che assume quindi
a norma di statuto la presidenza dell'assemblea.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dopo aver constatato:

- **1)** che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- **2)** che la presente assemblea in seconda convocazione è stata convocata a norma di
legge e di statuto;
- **3)** che su 143 (centoquarantatre) aventi diritto di voto ne sono presenti 108 (Euro
centotto e centesimi zero) di cui 17 (diciassette) in sede 59 (cinquantanove)
collegati da remoto in modo idoneo, e numero 32 (trentadue) per valida delega che
rimane conservata agli atti dell'Associazione
il tutto come meglio evidenziato nell'elenco che si allega al presente atto sotto la
lettera a";
- **4)** che è presente il Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona sua propria in
qualità di Presidente ed in quelle dei componenti signori BARBARA IANNOTTA,
PIERANGELO DA GIOZ, GIULIA FRIGIMELICA, GABRIELE DE BONA, CHIARA DA
ROLD, MAURO BRANCHER, DIEGO TANCON, NICOLA ANCILLANI,, BRUNO LAVINA;
MAURO GROPPA STEFANIA SAVIANE, MASSIMO BELLINA

Registrato a BELLUNO

in data:

25/05/2021

n.: 2827

Serie 1T,.

Liquidati €: 200,00



Firma digitale messa a
DOMENICO GRASSO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BELLUNO:93002380256

- **5)** che sono presenti i segretari organizzativi nelle persone di ANTONIO ORZE, mentre è assente GINO TRAMONTIN;
- **6)** che è assente il Collegio dei Probiviri;
- **7)** che sono presenti i Collaboratori signori ANNA MANFROI, MICHELE FAUSTINI E LUCIANA DA ROLD
- **8)** che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di WILLJ SCARIAN, mentre sono assenti i signori GIANNI DA COL e ALESSANDRO MOLINARI;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea straordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul sopra citato ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale, a sua volta dà la parola che dopo aver brevemente salutato e ringraziato i presenti per essere venuti in assemblea, inizia ad esporre i motivi per i quali bisogna procedere alle modifiche statutarie nello specifico la modifica degli articoli 9 e 36 dello statuto, così come richieste dell'Ufficio Regionale del Volontariato pervenuta in data 10 maggio 2021.

L'Ufficio Regionale del Volontariato ha infatti riscontrato che:

- all'art 9 dello Statuto relativo alla validità dell'Assemblea Provinciale, al comma 2 si prevede che i quorum previsti per l'assemblea ordinaria sono validi anche per l'assemblea straordinaria, ciò non risulta in linea con le linee guida stabilite dalla Regione Veneto e con la Nota ministeriale del
- per la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (e non i 2/3 come in Statuto) in quanto tale maggioranza è prevista dal Codice Civile art 21 comma 3.

Il presidente dell'Assemblea espone le ragioni che stanno nella determinazione del 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti i motivi di questa scelta

Fa presente che la convocazione entro il 31 di maggio 2021 permette che tali modifiche vengano approvate con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria Viene data lettura in assemblea delle modifiche da apportare e viene precisato che tutti gli altri articoli dello statuto rimangono invariati

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione l'assemblea

d e l i b e r a

- **1)** di approvare le modifiche all'articolo 9 dello statuto associativo, il cui testo diviene il seguente:

"Art.9 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Provinciale ordinaria è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea Provinciale straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suoi Componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Provinciale straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Componenti.

L'Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta ed all'occorrenza tre scrutatori. Ciascun componente dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento i componenti possono farsi rappresentare all'assemblea da un delegato scelto tra i donatori della propria sezione o fra gli altri

componenti dell'assemblea provinciale.

Non sono ammesse più di tre deleghe per persona.

FAVOREVOLI: tutti

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

- **2)** di approvare le modifiche all'articolo 36 dello statuto associativo, il cui testo diviene il seguente:

Art.36 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell' ABVS con la presenza di almeno 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'eventuale modifica dello Statuto dovrà essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione all'Assemblea Provinciale che dovrà esprimersi entro 6 (sei) mesi. In caso di non accoglimento delle modifiche apportate, perché ritenute in contrasto con i principi statutari fondamentali, l'ABVS determinerà l'esclusione della Sezione dall'Associazione provinciale con l'obbligo della modifica della denominazione sociale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione motivata della decisione.

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

- **3)** di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione con tutte le modifiche proposte, statuto che nella versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera b";

FAVOREVOLI: tutti

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

- **4)** di dare mandato al Presidente dell'assemblea per l'attuazione della presente delibera, conferendogli in particolare i più ampi poteri affinché abbia ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dall'Autorità competente in sede di deposito presso i Registri.

FAVOREVOLI: tutti

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: tutti

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che:

- la votazione avviene per alzata di mano per i presenti in sede e per chiamata per i presenti collegati da remoto;

- tali delibere sono state approvate all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 14 (quattordici) e minuti 45 (quarantacinque)

La Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati per averne in precedenza preso conoscenza del contenuto.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi informatici ed in piccola parte di mia mano, è stato letto, da me Notaio, alla comparente, che, a mia richiesta, lo approva.

Consta di due fogli ed occupa quattro pagine e parte della presente fin qui.

La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore quattordici e minuti quarantasei.

F.to: Bortot Gina

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.).

Bontine

Jon Fed



32 di cui 2 a soci ed altre a segretari e delegati

17 PS= Presente Sede	108
32 D= Delega + nome	143
59 PV= Presente Video	75.5%
108 TOTALE	

0 Astenuti
0 Contrari
108 favorevoli
termina ore 14:45

TOTALE:	136 lot sezioni
	7 direttivo
	143 totale

ELENCO GENERALE COMPONENTI ASSEMBLEA PROVINCIALE ABVS

ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI 22-05-2021

N.	Sezione:	Qualifica	Zona	Nome	in sede	presenza	nome delega	n. del ricevute	note
1	Auronzo di Cadore	Segretario	1	ZANDEGIACOMO TODESCHIN ANDREA	PV				
2	Auronzo di Cadore	Delegato	1	CORTE PAUSE ANGELO					
3	Calalzo di Cadore	Segretario	1	FRESCURA ANNAMIRCA	PV				
4	Calalzo di Cadore	Delegato	1	BULGARELLI ENNIO	PV				
5	Comelico Superiore	Segretario	1	DE MARTIN PINTER LUCIANO	PV				
6	Comelico Superiore	Delegato	1	SACCO SONADOR GIOVANNI	PV				
7	Cortina D'Ampezzo	Segretario	1	LANCEDELLI GIANLUCA	PV			2	
8	Cortina D'Ampezzo	Delegato	1	MUTSCHLECHNER MASSIMO					
9	Cortina D'Ampezzo	Delegato	1	ZANGIACOMI SIMONETTA					
10	Cortina D'Ampezzo	Delegato	1	BALBO MARIACHIARA	PV				
11	Danta di Cadore	Segretario	1	DORIGUZZI ZORDANIN EROS	PV				
12	Domègge di Cadore	Segretario	1	GIUBBARELLI GIAN CARLO	PV				
13	Domègge di Cadore	Delegato	1	VALMASSOI GALLIANO	PV				
14	Lorenzago	Segretario	1	PIAZZA MANUELA					
15	Lozzo di Cadore	Segretario	1	POCLENER IRIS					
16	Pieve di Cadore	Segretario	1	TABACCHI CARLO	PV			1	
17	Pieve di Cadore	Delegato	1	TESTA FEDERICA					
18	Pieve di Cadore	Delegato	1	CIAN FLORIANO			TABACCHI CARLO		
19	San Nicolò Comelico	Segretario	1	DE BOLFO RAFFAELE					
20	San Pietro di Cadore	Segretario	1	CASANOVA FUGA MARTINA					
21	Santo Stefano di Cadore	Segretario	1	DE CANDIDO FRANCO					
22	Santo Stefano di Cadore	Delegato	1	DE CANDIDO SERGIO					
23	San Vito di Cadore	Segretario	1	MENARDI MICHELE	PV			1	
24	San Vito di Cadore	Delegato	1	FUNDONE RENATO					
25	Valle di Cadore	Segretario	1	DALL'ASTA VALLY	PV		MENARDI MICHELE		
26	Vigo di Cadore	Segretario	1	RONZON DIEGO					
27	Agordo	Segretario	2	FARENZENA GIOVANNI	PS	OK			
28	Agordo	Delegato	2	BRANCALONE GESSICA					
29	Agordo	Delegato	2	CAGNATI ELISA					
30	Agordo	Delegato	2	ZASSO MORIS					
31	Alleghe	Segretario	2	BELLENZIER PAOLO					
32	Alleghe	Delegato	2	PINIE GIANNI	PV				
33	Canale d'Agordo	Segretario	2	FIOTTO ADRIANO	PV			1	
34	Canale d'Agordo	Delegato	2	SERAFINI GIULIO			FIOTTO ADRIANO		
35	Cencenighe	Segretario	2	GROPPA MAURO DOMENICO	PV				
36	Cencenighe	Delegato	2	GROPPA FABRIZIO	PV				
37	Falcade	Segretario	2	LUCHETTA ANGELA	PV				
38	Falcade	Delegato	2	PAOLIN GIACOMO	PV				
39	Laste	Segretario	2	CHIZZALI TERESA	PV				
40	La Valle	Segretario	2	TANCON DIEGO	PV				
41	Livinalonga	Segretario	2	DENICOLO' FABIO	PV				
42	Livinalonga	Delegato	2	DORIGO GERMANO					
43	Talbon Agordino	Segretario	2	CANCEL DANIELE	PV				
44	Talbon Agordino	Delegato	2	RIVIS MASSIMO					
45	Alpago	Segretario	3	PALADINI EUGENIO	PV			2	
46	Alpago	Delegato	3	BORTOLUZZI NORA	PV				
47	Alpago	Delegato	3	BORTOLUZZI STEFANO	PV				
48	Alpago	Delegato	3	CALVI SABRINA					
49	Alpago	Delegato	3	DE FRANCESCH DORIANA			PALADINI EUGENIO		
50	Alpago	Delegato	3	SCHIZZI DANIELE	PV				
51	Alpago	Delegato	3	TONA CARLO			PALADINI EUGENIO		
52	Col di Cugnàn	Segretario	3	BALCON NICOLA	PS	OK			
53	Col di Cugnàn	Delegato	3	NOGARE' ALESSANDRO					
54	Forno di Zoldo	Segretario	3	GIACOMEL ALESSIO	PV				
55	Forno di Zoldo	Delegato	3	SOCOL FEDERICO	PV				
56	Lamosano - Chies	Segretario	3	DAL BORGO DESIRE'					
57	Lamosano - Chies	Delegato	3	ZANON GIANCARLO	PS	OK		1	
58	Longarone	Segretario	3	MAROGNA RITA	PV			3	
59	Longarone	Delegato	3	DE BONA GABRIELE	PV				
60	Longarone	Delegato	3	OLIVIER VIRGINIA					
61	Longarone	Delegato	3	DE COL ELENA					
62	Longarone	Delegato	3	DE LORENZI DOMENICA					
63	Ponte nelle Alpi	Segretario	3	BURIGO DARIA	PV			1	

[illegible]

133	Villa di Villa	Segretario	4	MARES ANDREA	PV				
134	Villa di Villa	Delegato	4	CESA GIULIANO	PV				
135	Visione	Segretario	4	DA GIOZ PIERANGELO	PS	OK		1	
136	Visione	Delegato	4	DAL FARRA CLAUDIO	PS	OK			
1	Direttivo	Presidente	D	BORTOT Gina	PS	OK		2	
2	Direttivo	Vice-Presidente	D	IANNOTTA Barbara	PS	OK			segretario
3	Direttivo	Vice-Presidente	D	DA GIOZ Perangelo					segretario
4	Direttivo	Segret. Sezione	D	BRANCHER Mauro					segretario
5	Direttivo	Segret. Sezione	D	GROPPA Mauro					segretario
6	Direttivo	Segret. Sezione	D	DA ROLD Chiara					delegato
7	Direttivo	Deleg. Sezione	D	FRIGIMELICA Giulia					segretario
8	Direttivo	Deleg. Sezione	D	DE BONA Gabriele					delegato
9	Direttivo	coord Zona 1	D	CASANOVA FUGA Martina					segretario
10	Direttivo	coord Zona 2	D	TANCON Diego					segretario
11	Direttivo	coord Zona 3	D	SAVIANE Stefania					segretario
12	Direttivo	coord Zona 4	D	ANCILLANI Nicola	PV				
13	Direttivo	consiglieri presid	D	ANTOLE Aldo	PS	OK			
14	Direttivo	consiglieri presid	D	BELLINA Massimo					
15	Direttivo	consiglieri presid	D	TRAMONTIN Gino					
16	Direttivo	consiglieri presid	D	ORZES Antonio	PS	OK			
17	Direttivo	consiglieri presid	D	LAVINA Bruno					segretario

nel Totale
nel Totale
nel Totale
nel Totale
nel Totale
nel Totale
nel Totale

segr amministr
segr organizz

nel Totale

Bontigine
Don Ged



Allegato lettera "B" al rep.n. 39.160/13.096

STATUTO dell'Associazione

ABVS - ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE - ODV

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 Costituzione – Denominazione – Sede

L'Associazione Bellunese Volontari del Sangue (ABVS) Organizzazione di Volontariato ODV è l'insieme delle sezioni di donatori di sangue ed emocomponenti a titolo gratuito, volontario, periodico ed anonimo della Provincia di Belluno, regolarmente costituite e volontariamente aderenti agli scopi e alle disposizioni del presente statuto, nel rispetto delle leggi nazionali e specificatamente agisce nei limiti del D.Lgs. 3-7-2017 n° 117, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ABVS ha sede in Viale Europa 12 – 32100 Belluno ed esplica la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art.2 Scopi sociali

L'ABVS è un Ente del Terzo Settore, Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà

e civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute.

Essa pertanto si propone di:

- promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- favorire l'incremento nella propria base associativa;
- assistere in campo morale, medico, culturale ed economico i propri associati;
- tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- compiere e/o promuovere studi, ricerche e qualsiasi altra attività concernenti il prelievo, la conservazione, la trasformazione e l'impiego del sangue umano;
- vigilare sul buon utilizzo del sangue donato;
- cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre Associazioni per meglio realizzare i propri scopi, anche stipulando convenzioni e protocolli d'intesa.

Art.3 Attività

Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'ABVS svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere: b) interventi e prestazioni sanitarie, c) prestazioni socio-sanitarie, d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, u) beneficenza, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, salvo quanto previsto dalla DGR del Veneto n° 1338 del 29-08-2016.

In particolare svolge le seguenti attività:

- attività di chiamata dei propri donatori utilizzando le modalità più idonee;
- partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali, in conformità al

disposto delle leggi vigenti in materia;

- partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore negli organismi di settore istituzionalmente previsti;
- promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, con particolare riferimento al mondo della scuola ed ai giovani;
- promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa e quotidiani ed altri organi di informazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di donazione di sangue.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui al precedente comma, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, finalizzate a scopi solidali, umanitari, ed al sostegno della ricerca scientifica, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

Art.4 Personalità giuridica

L'Associazione provinciale ha personalità giuridica ai sensi di legge.

Art.5 Organi

Sono organi dell'ABVS:

- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

- l'Organo di Revisione dei Conti;
- l'Organo di Controllo, laddove istituito per obbligo normativo.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e gratuite.

A tutti gli Associati e ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate, sostenute e preventivamente autorizzate per l'attività prestata per l'assolvimento dell'incarico.

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.6 Assemblea Provinciale

L'Assemblea provinciale è costituita:

- da tutti i componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- dai Segretari di Sezione, quali rappresentanti legali delle medesime;
- dai Delegati di Sezione, stabiliti per il quadriennio nell'Assemblea di Sezione precedente al rinnovo.

Art.7 Competenze dell'Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi associativi ed in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, due Vicepresidenti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
- nomina e revoca 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo Provinciale dei quali 3 (tre) appartenenti alla componente Segretari di Sezione e 2 (due) a quella dei Delegati di Sezione;
- nomina e revoca il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Revisione e, ove costituito, l'Organo di Controllo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti dell'Associazione;
- stabilisce i compiti del coordinatore di zona;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su tutti gli altri argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Provinciale o da almeno 10 (dieci) componenti l'Assemblea;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del codice del Terzo Settore e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- stabilisce, nell'anno antecedente il rinnovo delle cariche sociali, la ripartizione territoriale in zone, la proporzione fra forza associativa e numero di delegati di sezione.

Art.8 Modalità di riunione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e per la trattazione degli argomenti di cui al precedente articolo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il C.D.P. lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea stessa. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima

della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all'Ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione potrà aver luogo dal giorno successivo a quello previsto per la prima.

Art.9 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Provinciale ordinaria è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea Provinciale straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suoi Componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Provinciale straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Componenti.

L'Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta ed all'occorrenza tre scrutatori. Ciascun componente dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento i componenti possono farsi rappresentare all'assemblea da un delegato scelto tra i donatori della propria sezione o fra gli altri componenti dell'assemblea provinciale.

Non sono ammesse più di tre deleghe per persona.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art.10 Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) è composto da:

- Presidente;
 - 2 (due) Vicepresidenti;
 - 3 (tre) segretari di sezione;
 - 2 (due) delegati di sezione;
 - 4 (quattro) coordinatori di zona;
 - 5 (cinque) collaboratori nominati dal Presidente, che individua fra questi ultimi il segretario organizzativo, il segretario amministrativo e l'amministratore di sistema;
- il Presidente ha il potere di revocare, anche singolarmente, questi collaboratori.
- Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, tutti i rappresentanti dell'ABVS in organismi provinciali, regionali e nazionali.

Art.11 Competenze del Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea provinciale. In particolare il consiglio direttivo:

- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'ABVS e delle sue sezioni nei limiti dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- può nominare commissioni di lavoro;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- delibera circa l'assunzione, il licenziamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente;
- autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un conto all'altro del bilancio di previsione, nonché prelevamenti dal fondo di riserva;
- accoglie o respinge le domande di associazione delle sezioni all'ABVS;

- dirime eventuali conflitti, tra sezione e sezione e, se richiesto, tra donatori e sezioni, eventualmente deferisce le controversie al collegio dei probiviri e ne adotta i provvedimenti;
- provvede alla compilazione dei regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
- cura ed è responsabile degli adempimenti per i libri sociali di sua competenza e dell'iscrizione al RUNTS.

Il consiglio può delegare taluni, particolari e limitati suoi compiti agli amministratori o a specifici consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del segretario organizzativo provinciale o del coordinatore di zona, propone al comitato di Sezione l'esonero di quel segretario di sezione o delegato o coordinatore di zona che disert, senza

giustificato motivo, per tre volte consecutive le sedute dell'Assemblea provinciale.

Per l'esonero del segretario o del delegato, la comunicazione motivata verrà fatta d'ufficio all'interessato ed ai componenti il consiglio di sezione, ed al suo posto subentrerà il vicesegretario in carica o un consigliere, in attesa di nuove elezioni.

Per l'esonero del coordinatore di zona, la comunicazione motivata verrà fatta d'ufficio all'interessato ed ai segretari di sezione della zona interessata e si darà quindi corso a nuove elezioni entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il quarto mese successivo alla scadenza del mandato.

I suoi componenti possono essere rieletti.

PRESIDENTE

Art.13 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ABVS, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Dispone in via d'urgenza su provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo questi atti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Inoltre il Presidente sorveglia l'attività delle sezioni con facoltà di far eseguire ispezioni, temporanee sostituzioni per mancati adempimenti, controlli, anche avvalendosi di persone da lui designate; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

Può per il più efficace conseguimento degli scopi dell'ABVS, istituire speciali commissioni nominandone i componenti.

COORDINATORI DI ZONA

Art.14 Coordinatore di zona

Il Coordinatore di zona, ove essa sia o venga costituita, è eletto dai Segretari appartenenti alla zona riuniti in apposita assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di sostituzione il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato originale.

Il Coordinatore di zona resta a disposizione dei Segretari della propria zona per prendere conoscenza di eventuali problemi o necessità delle medesime. Cura i rapporti tra le sezioni della zona e tra queste ed il Consiglio Direttivo Provinciale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.15 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti fra persone, anche estranee alla Associazione ed elette dall'Assemblea.

Lo stesso elegge al proprio interno un presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, operano gratuitamente.

Gli Associati, le sezioni, l'Associazione, sono obbligati ad accettare e applicare le decisioni del Collegio dei Probiviri per la risoluzione delle controversie insorte in materia di interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti e/o derivati dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, in tutte le controversie che insorgessero tra gli Associati e l'Associazione, nonché quelle tra sezione e sezione, fra donatore e donatore, sempre relativamente ai rapporti associativi e demandati loro dal Consiglio Direttivo che le esamina in prima istanza o dai diretti interessati.

Il Collegio dei Probiviri regola il proprio operato e può proporre l'azione, in relazione

alla gravità dei casi, dei seguenti provvedimenti:

- richiamo;
- censura;
- sospensione;
- decadenza dalle cariche sociali;
- esclusione.

AMMINISTRAZIONE

Art.16 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto D.Lgs. 117 del 03-07-2017, sono costituite da:

1. contributi degli Associati;
2. contributi pubblici e privati
3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali
6. attività di raccolta fondi;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS.

Art.17 beni

I beni dell'ABVS sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli Associati.

Art.18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione e le sue Sezioni hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 c.2 del D.Lgs. 117/2017.

Hanno l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art.19 I fondi

I fondi sono depositati a nome dell'ABVS presso banca o servizio postale e le movimentazioni sono disposte dal Presidente o, per sua delega, dal Segretario amministrativo.

Art.20 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi debbono essere compilati in modo chiaro e suddivisi in capitoli di entrata e di uscita tali da consentirne una facile comprensione; il Consiglio Direttivo Provinciale può disporre la compilazione di allegati al bilancio che specifichino taluni movimenti contabili; il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Provinciale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli Associati aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

REVISORI E ORGANO DI CONTROLLO

Art.21 Organo di Revisione dei conti

Il controllo generale dell'amministrazione dell'ABVS è affidato a un collegio composto di uno o tre revisori effettivi e di uno supplente che durano in carica un quadriennio; assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Provinciale.

I Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, sono nominati dall'Assemblea, esaminano i bilanci e formulano in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni svolgendo ogni altro compito attribuito per legge o statuto.

Art.22 organo di controllo

E' nominato, nei casi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti

di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 c 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo provinciale e sono stipulate dal Presidente.

Art.24 Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 33 D.Lgs. 117/2017.

Art.25 Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari.

L'Associazione provvede, anche attraverso convenzioni con le strutture pubbliche di riferimento, ad assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato per rischio: malattie, infortunio e connessi allo svolgimento dell'attività stessa, per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117 del 03-07-2017.

Art.26 Responsabilità dell'Associazione e assicurazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità di cui al comma precedente.

Art.27 Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) Il libro degli Associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art.28 Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea Provinciale, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti può sciogliere l'Associazione, nominando il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art 9 del D.Lgs. 117/2017.

SEZIONI DELL'ABVS

Art.29 Sezioni dell'ABVS - Costituzione e scopi

Le sezioni menzionate all'art. 1 (uno) si costituiscono con atto sottoscritto da almeno dieci persone che intendono donare il loro sangue volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente e presentano domanda di associazione all'ABVS provinciale.

Assumono la denominazione di Sezione ABVS, Associazione non riconosciuta, seguita dal nome della località (comune, frazione o quartiere) in cui operano, Organizzazione di Volontariato (ODV).

L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Nella domanda i sottoscrittori comunicano al Presidente la nomina del Segretario provvisorio della Sezione fino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà aver luogo entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Le Sezioni perseguono le stesse finalità dell'ABVS nel rispettivo territorio ed in armonia con le direttive dell'ABVS.

Art.30 Autonomia delle Sezioni

Nei limiti del presente statuto e del potere di indirizzo di carattere generale attribuito all'ABVS, tutte le Sezioni godono di piena e completa autonomia.

Art.31 Associati

Possono associarsi all'ABVS i donatori di sangue, che svolgono la propria attività a favore degli altri in modo anonimo, personale, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All'Associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e la qualifica è personale e non trasmissibile. Gli Associati partecipano all'Assemblea di Sezione e, attraverso il segretario e i delegati di sezione, all'Assemblea Provinciale. Tutti gli Associati hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Possono votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel registro degli

Associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Possono esaminare i libri sociali.

Possono denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

Gli Associati, persone fisiche, si dividono in tre categorie:

A) Donatori;

B) Collaboratori;

C) Honoris causa.

- È **Associato donatore** chi, regolarmente iscritto ad una Sezione ABVS, è dichiarato idoneo alla visita di controllo prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dona periodicamente il suo sangue.

Chi aspira ad ottenere la qualità di Associato donatore deve presentare domanda ad una Sezione (anche tramite le strutture sanitarie ove avviene la donazione).

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Comitato di Sezione; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. Della decisione che respinge la domanda, il comitato di sezione motiva la deliberazione e la comunica all'interessato, entro 60 giorni; contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea di Sezione.

- È **Associato collaboratore** chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa gratuitamente e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

La qualifica di Associato collaboratore è attribuita dal Comitato di Sezione; gli appartenenti a questa categoria non possono superare nel loro insieme, un sesto dei donatori periodici.

Gli Associati delle Sezioni, in quanto tali, sono anche Associati dell'A.B.V.S..

La qualità di Associato si perde:

- per volontarie recessioni;
- per cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni consecutivi;
- per morte;
- per esclusione, dovuta a gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

L'esclusione è pronunciata dal Comitato di Sezione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con provvedimento motivato.

Contro la decisione del Comitato di Sezione, l'Associato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea di Sezione o in subordine al Collegio dei Probiviri. L'Associato ha comunque la facoltà di ricorrere ai sensi di legge.

- È **Associato Honoris Causa** chi abbia acquisito eminenti benemerienze verso l'ABVS e le sue Sezioni; il conferimento della qualifica di Associato Honoris Causa, su segnalazione del Consiglio Direttivo Provinciale o di una Sezione, viene deliberato dall'Assemblea Provinciale dell'ABVS.

Art.32 Organi

Gli organi delle Sezioni dell'ABVS sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato di Sezione;
- il Segretario di Sezione;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e gratuite. Ai detentori di cariche sociali ed agli Associati spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute e preventivamente autorizzate, per l'attività prestata in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Art.33 Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- approva il rendiconto finanziario e la relazione morale;
- elegge, a scrutinio segreto, ogni quattro anni i componenti del Comitato di Sezione, avendo cura che il numero dei componenti sia adeguato alla rappresentatività a livello provinciale e il Revisore dei conti; il rinnovo del Comitato di Sezione dovrà avvenire prima della scadenza degli organi provinciali;
- delibera sulla attività della Sezione nell'ambito delle direttive generali dell'ABVS.

Art.34 Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per approvare il rendiconto finanziario e la relazione morale e per la trattazione degli argomenti indicati all'articolo precedente. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Comitato di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

Art.35 Convocazione e validità

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Segretario di Sezione mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con qualunque sia la parte dei suoi componenti intervenuta; la riunione in seconda convocazione potrà aver luogo almeno il giorno successivo a quello previsto per la prima.

Ciascun componente dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento gli Associati possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro Associato della propria sezione.

Non sono ammesse più di tre deleghe per persona.

Art.36 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell' ABVS con la presenza di almeno 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'eventuale modifica dello Statuto dovrà essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione all'Assemblea Provinciale che dovrà esprimersi entro 6 (sei) mesi. In caso di non accoglimento delle modifiche apportate, perché ritenute in contrasto con i principi statutari fondamentali, l'ABVS determinerà l'esclusione della Sezione dall'Associazione provinciale con l'obbligo della modifica della denominazione sociale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione motivata della decisione.

Art.37 Comitato di sezione

Il Comitato di Sezione è composto da un numero dispari di componenti che va da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 19 (diciannove), compreso il Segretario che lo convoca e ne dirige le riunioni, eletti fra gli Associati della Sezione.

Si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Comitato di Sezione nomina il Segretario, il Vice-segretario ed il Cassiere (quest'ultimo può essere scelto all'esterno del Comitato stesso, anche fra non Associati, in questo caso senza diritto di voto) ed eventualmente il/i delegato/i di Sezione all'Assemblea Provinciale.

È opportuno che il vice segretario sia anche delegato di Sezione.

Gli eletti nel Comitato di sezione, salvo quanto previsto per il vice segretario, possono assumere una sola carica.

In caso di inefficienza del Comitato, l'Assemblea di Sezione su richiesta di almeno un terzo degli Associati iscritti può convocarsi e provvedere alla sostituzione anche prima dei quattro anni.

Art.38 Funzioni del Comitato di Sezione

Il Comitato di Sezione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Comitato di Sezione:

- formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea degli Associati;
- predispone il rendiconto finanziario e la relazione morale da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività della Sezione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato di Sezione è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri se sono tre, o altrimenti, quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza di voti.

Art.39 Segretario

Il Segretario è il legale rappresentante della Sezione dell'ABVS. Egli può compiere

tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Comitato di Sezione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

È il responsabile dell'andamento della Sezione e della tenuta della contabilità.

Deve sempre assicurare la sua reperibilità; in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-segretario. In caso di decadenza o impedimento definitivo a svolgere le funzioni del mandato, il Comitato di Sezione eleggerà il suo sostituto.

Art.40 Amministrazione

Le risorse economiche della Sezione sono determinate da:

- contributi degli Associati;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS.

Ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

La Sezione terrà cronologica registrazione degli eventi finanziari e compilerà un rendiconto finanziario accompagnato da una relazione morale sull'attività svolta.

Il rendiconto finanziario e la relazione morale dovranno essere sottoposti dal Comitato di Sezione all'approvazione dell'Assemblea Sezionale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto finanziario e la relazione morale, dopo l'approvazione ed entro il trentuno marzo dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono, dovranno essere inoltrati al Consiglio Direttivo Provinciale perché verifichi la correttezza del rendiconto stesso e l'attuazione degli indirizzi di carattere generale stabiliti dall'ABVS Provinciale.

L'Assemblea Provinciale potrà adottare opportuni provvedimenti nei confronti di quelle Sezioni che non presentino il rendiconto nei tempi stabiliti oppure non attuino gli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione.

Art.41 Revisore dei conti

Il controllo dell'amministrazione della Sezione è affidato a un Revisore dei conti effettivo ed eventualmente ad uno supplente nominati dall'Assemblea di Sezione.

Essi durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

Il revisore dei conti può partecipare ad ogni riunione senza diritto di voto.

I Revisori Provinciali dell'ABVS possono procedere per incarico del Presidente a verifiche ed ispezioni nelle Sezioni.

Art.42 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze di cui all'art. 36, lo scioglimento della Sezione e devolve il patrimonio residuo all'ABVS provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può provvedere alla nomina di un commissario, che, al termine delle operazioni, provvederà ad inviare il residuo attivo all'Associazione Provinciale.

Art.43 Disposizioni finali modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere formulate al Presidente da almeno un terzo delle Sezioni o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente entro sessanta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Art.44 Fonti legislative

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art.45 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Bortot Gina

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.).

Il sottoscritto dottor Domenico Grasso, Notaio in Belluno, certifico, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'art. 68 - ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto informatico, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato,
è conforme
all'originale cartaceo conservato a raccolta nei miei rogiti.

Belluno, ventisei maggio duemilaventuno